Legge regionale 18 marzo 1991, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Provvedimenti di adeguamento comunitario degli strumenti di intervento nel settore industriale.

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

- 1 Integrata la disciplina della legge da art. 4, comma 1, L. R. 46/1995
- 2 Partizione di cui fa parte l'art. 1, abrogata da art. 12, comma 1, L. R. 26/1997
- **3** Partizione di cui fa parte l'art. 4, abrogata implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001

CAPO I

Definizione degli interventi

Art. 1

(ABROGATO)

(1)(3)(4)(5)

Note:

- 1 Partizione di cui fa parte l'art. 1, abrogata da art. 12, comma 1, L. R. 26/1997
- 2 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 3/1993
- 3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, L. R. 8/1993
- 4 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 46/1995
- 5 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 26/1997

CAPO II

Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 13 maggio1975, n. 22 e 5 agosto 1966, n. 18

- **1.** L' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, è così modificato, dopo le parole << fondo di dotazione. >>:
- << Tale fondo sarà utilizzato, su direttiva della Giunta regionale, a favore di imprese industriali e di servizio alla produzione le cui attività assumono rilevanza, specifica o di sistema, nell' economia del Friuli Venezia Giulia, riguardando:
- a) interventi ad alto contenuto tecnologico, particolarmente significativi ai fini dell' evoluzione del contesto produttivo del Friuli Venezia Giulia;
- b) interventi connessi a necessità strategiche di sviluppo aziendale, comprese quelle determinate da operazioni di collaborazione, partecipazione e fusione con altre aziende e società, sempre che l' iniziativa sia funzionale allo sviluppo dell' azienda ubicata nel territorio della regione;
- c) interventi di partecipazione in imprese e società miste, costituite in Italia o all' estero, anche sotto forma di joint ventures, con imprese appartenenti a Paesi dell' Est europeo, promosse o partecipate da imprese aventi stabile organizzazione nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, sempre che l' iniziativa sia funzionale allo sviluppo dell' azienda ubicata nel territorio della regione;
- d) interventi determinati da esigenze eccezionali di carattere economico sociale, dandone preventiva comunicazione alla Commissione CEE.Per porre in essere detti interventi la Friulia SpA provvede ad acquisire preliminarmente, per le imprese esistenti, la certificazione o la revisione di bilancio delle imprese istanti ad opera di società abilitata ad operare a tal fine.I criteri di utilizzo del fondo sono definiti dalla Giunta regionale, in coerenza con il Piano regionale di sviluppo.Per tali operazioni la Friulia SpA osserva il disposto dell' articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, con i limiti previsti dall' articolo 2, lettera c), della legge medesima. >>.
- **2.** Gli interventi previsti alle lettere a), b) e c) dell' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, così come modificato dal comma 1, devono rispettare quanto disposto dall' articolo 1, comma 1, e dall' articolo 9 della presente legge.

Art. 3

1. Alla lettera a) dell' articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, dopo le parole << mediante partecipazioni >> sono aggiunte le parole << con obbligo di smobilizzo >>.

CAPO III

Modifiche ed integrazionidella legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successivemodifiche ed integrazioni

Art. 4

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

- 1 Partizione di cui fa parte l'art. 4, abrogata implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001
- **2** Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

Art. 5

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

CAPO IV

Contributi sulle operazioni di locazione finanziaria diimpianti, macchine e attrezzature destinate all' automazione industriale

Art. 6

1. Il contributo di cui al primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni viene determinato nella misura del 15 per cento del valore d' acquisto, entro il limite massimo di 500 milioni di lire, dell' impianto o dei macchinari o delle attrezzature destinati all' automazione industriale e può essere concesso, entro il limite suddetto, per non più di una volta all' anno, per ogni azienda beneficiaria.

(1)

- 2. Nell' ipotesi di locazione finanziaria superiore a tale importo, il contributo è concesso entro il predetto limite di 500 milioni di lire.
- 3. Non sono ammesse a contributo le operazioni di locazione finanziaria inferiori a 30 milioni di lire.
- **4.** Gli interventi previsti dal presente articolo devono rispettare quanto disposto dall' articolo 1, comma 1, della presente legge.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 42, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992

Art. 7

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

- 1 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 46/1995
- 2 Articolo abrogato da art. 12, comma 2, L. R. 26/1997

CAPO V

Ulteriori interventi per la ricerca e svilupponel settore industriale

Art. 8

1.

(ABROGATO)

(2)

2. Le misure massime di contributo previste dal presente articolo si applicano anche agli interventi previsti dagli articoli 7, primo comma, lettera a), e 10 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, e dall' articolo 22 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.

(1)

Note:

- 1 Comma 2 sostituito da art. 42, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
- 2 Comma 1 abrogato da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021, a seguito dell'abrogazione degli artt. 21 e 22 della L.R. 47/1978.

CAPO VI

Norme finali

Art. 9

(5)

1.

(ABROGATO)

(1)(7)

2.

(ABROGATO)

(2)(8)

3.

(ABROGATO)

(3)(9)

4.

(ABROGATO)

(4)(10)

5. Entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, è adottato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, apposito Regolamento di esecuzione articolato sulla base delle modalità comunitarie di calcolo dell' aiuto.

(6)

Note:

- 1 Comma 1 sostituito da art. 42, comma 3, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
- 2 Comma 2 abrogato da art. 42, comma 3, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
- 3 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 3/1993
- 4 Comma 4 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 3/1993
- 5 Articolo interpretato da art. 16, comma 1, L. R. 8/1993
- 6 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 16, comma 2, L. R. 8/1993

- 7 Comma 1 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 46/1995
- 8 Comma 2 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 46/1995
- 9 Comma 3 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 46/1995
- **10** Comma 4 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 46/1995

Art. 10

1. Gli interventi a favore delle imprese industriali previsti dal Capo III della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall' articolo 4, lettera a), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, devono rispettare quanto disposto dall' articolo 1, comma 1, e dall' articolo 9 della presente legge.

Art. 11

1. La presente legge entra in vigore il 1 aprile 1991.